INVITALIA | MEDIOCREDITO CENTRALE

Foglio Informativo

ANTICIPAZIONI CREDITI IVA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

CARATTERISTICHE ANTICIPAZIONI CREDITI IVA

E' un finanziamento a breve termine destinato a coprire i fabbisogni di cassa della clientela.
L'operazione rientra nella Convenzione che la Banca ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito dell'Intesa Programmatica siglata il 13 gennaio 2005 tra l'Agenzia delle Entrate, l'ABI e la Confindustria.
E' finalizzata a facilitare l'ottenimento di anticipi a fronte di crediti IVA chiesti a rimborso dalle Imprese, che possono ottenere, dall'Amministrazione finanziaria, un'attestazione dei propri crediti tributari relativamente alla certezza, liquidità e data indicativa di erogazione del rimborso (Art. 10 del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/03 n. 326). Tale attestazione dovrà essere richiesta dall'azienda all'Agenzia delle Entrate che provvederà al suo rilascio.
Condizione indispensabile per l'accesso al finanziamento è la presenza di conto fiscale domiciliato presso la Banca.
Il prodotto si rivolge a clientela "imprese", ovvero non consumatori, **con operatività costante e regolare ad elevato standing** che desiderano esternalizzare la gestione dei crediti IVA chiesti a rimborso.
Il Cliente, titolare di conto fiscale, mediante utilizzo dell'apposita linea di credito, può ottenere l'anticipazione di un credito per IVA vantato nei confronti dell'Erario. In tal caso il Cliente deve presentare alla Banca idonea documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la certezza e la liquidità dei crediti IVA e dare disposizione irrevocabile, accettata dall'ufficio delle Entrate, affinché il pagamento dei crediti tributari sia effettuato tramite la Banca stessa sul conto fiscale di riferimento.
Il credito IVA è anticipato in misura non superiore al 80% dell'importo del credito documentato, mediante addebito su di un conto anticipi di apposita apertura e contestuale accredito sul conto corrente ordinario della Banca, dove è domiciliato il conto fiscale.
La Banca ricevuto il rimborso, provvederà al versamento di quanto dovuto nel C/C della Banca del Cliente, e da questo utilizzati ad estinzione totale/parziale della posizione di fido.
L'anticipazione del credito IVA si chiude alla scadenza utilizzando le somme versate in conto fiscale dai Concessionari delegati, mediante una apposita concessione governativa affidata dall'Agenzia delle Entrate, alla riscossione e pagamento dei tributi per competenze territoriali; qualora a tale data il rimborso non fosse ancora pervenuto, il Cliente è tenuto al rimborso del credito IVA anticipato.
La banca valuterà il merito creditizio dei singoli soggetti richiedenti provvedendo, qualora ricorrano le condizioni, a considerare l'anticipazione dei crediti Iva come una linea aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle già concesse sotto altre forme.
La banca, nel limite del possibile, dovrà valutare anche l'esigibilità del credito richiedendo "il certificato concernente l'analisi delle iscrizioni a ruolo" emesso dal competente Concessionario della riscossione.
La durata massima del finanziamento è di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla data di effettivo rimborso.
L'importo è pari all'80% del credito accertato e certificato nella sua consistenza dall'Agenzia delle Entrate, conformemente al dettato della legge n.326 del 24 novembre 2003.

Garanzie

La Banca potrà anche servirsi di adeguati strumenti di mitigazione del rischio, come ad esempio la fidejussioni dei soci, le garanzie dei Cofidi ed altre forme di mitigazione del rischio.
La concessione di fido si configura come un finanziamento ad utilizzo fisso, assistito dalla canalizzazione di credito accertato e confermato, con i limiti su menzionati, e peraltro soggetto alle vicende dell'impresa e quindi al rischio di pignoramenti, sequestri, pretese di compensazioni, procedure concorsuali.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ð variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ð mancato rimborso del credito nei termini previsti da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di anticipi su crediti Iva.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.
In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI	TAEG
- Contratto con **durata pari a 3 mesi** - Importo fido accordato, utilizzato per intero, pari ad € **200.000,00** - Durata utilizzo: **3 mesi** - Tasso nominale annuo debitore: **8,932%** - Commissione onnicomprensiva annua per il Servizio di messa a Disposizione di Somme (SDS): **2,00%**	**9,81%**

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

TASSI DEBITORI E COMMISSIONE PER IL SERVZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI SOMME

Tasso debitore nominale annuo **variabile**
entro i limiti del fido concesso — **Indice di riferimento** (*) + "**spread**" del **6,92%**

Tasso debitore nominale annuo **variabile** extra-fido — **Indice di riferimento** (*) + "**spread**" del **6,92%**

Tasso annuo di mora — **8,00 %**

Commissione onnicomprensiva annua per il Servizio di messa a Disposizione di Somme (SDS) — **2,000%**
L'importo dovuto a titolo di "SDS" è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale suindicata in misura proporzionale rispetto al fido complessivo accordato e alla durata dello stesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. La commissione è applicata nella misura massima dello 0,50% per trimestre.

Commissioni per proroghe
(oltre alle spese reclamate da corrispondenti e telefoniche e postali sostenute) — **€ 12,91**

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) — **€ 0,00**

IMPOSTE E TASSE

Per operazioni a scadenza di durata superiore ai 18 mesi

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:

Tassazione ordinaria
imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute. — **in conformità alle vigenti disposizioni di legge**

- in caso di specifica opzione da parte della Banca:

Imposta sostitutiva
ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145. — **pari allo 0,25 %** *(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)*

Per operazioni a scadenza di durata pari o inferiore a 18 mesi

Tassazione ordinaria	**in conformità alle vigenti disposizioni di legge**

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365 o 366). Il conteggio degli interessi è eseguito con periodicità annuale e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre, contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1° marzo, con pari valuta, dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di fido che è stipulato e si esaurisce nel corso di uno stesso anno solare gli interessi sono immediatamente esigibili. Gli interessi divenuti esigibili non addebitati sul conto e/o comunque non pagati dal Cliente non producono interessi a favore della Banca, salvo gli interessi di mora nella misura pattuita e comunque entro i limiti tempo per tempo vigenti del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura.
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, lett. b. del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e dell'art. 5, comma 2, della delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, il Cliente può autorizzare o non autorizzare la Banca ad addebitare in conto gli interessi debitori maturati alla fine di ciascun anno solare, nel momento in cui questi divengono esigibili, ferma restando la facoltà di revocare detta autorizzazione in qualsiasi momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
In caso di autorizzazione:
i) il 1° marzo di ciascun anno gli interessi debitori maturati al 31.12 dell'anno precedente saranno addebitati automaticamente;
ii) gli interessi addebitati saranno considerati sorte capitale e sugli stessi, a partire dalla data dell'addebito, matureranno altri interessi;
iii) ai fini delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, gli interessi divenuti esigibili, addebitati in conto, verranno segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.
La mancata autorizzazione o la successiva revoca della stessa comporta, invece:
iv) la maturazione sugli interessi non pagati, alla data di esigibilità, degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, sino alla data dell'effettivo pagamento;
v) ai fini delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, la segnalazione degli interessi divenuti esigibili, non addebitati in conto, come utilizzo privo di fido accordato e, qualora ne sussistano i presupposti, l'inoltro della comunicazione di inadempimento persistente.

I tassi di interesse e le spese saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge 108/96.

(*) **Per la determinazione del tasso debitore nominale annuo variabile la Banca utilizza l'indice di riferimento di seguito indicato: Euribor 3 mesi determinato dalla media aritmetica del tasso Euribor a 3/mesi (base 365) del mese precedente il periodo di maturazione degli interessi, dove l'Euribor base 365 giornaliero è calcolato dalla Banca secondo la seguente formula: Euribor Act/360 diviso 360 moltiplicato 365, arrotondato al terzo decimale, prendendo a riferimento il tasso Euribor Act/360 di pari durata determinato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o**

organo che dovesse sostituirla in futuro) e pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters);

Il **Tasso debitore nominale annuo variabile** è determinato dalla **somma** dell'"**Indice di riferimento**" (come individuato sopra) e di un valore assoluto detto "**Spread**".
Il tasso debitore non può essere in ogni caso inferiore al valore dello spread (**tasso minimo: spread dell'operazione**).

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
È facoltà della Banca e dell'Impresa di recedere dal rapporto sorto per effetto della concessione della Linea di Credito in qualunque momento, a mezzo di lettera raccomandata a.r., anche senza preavviso, a prescindere dalla data di scadenza delle singole anticipazioni. In tal caso la Banca, salva ogni altra azione, avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che a suo insindacabile giudizio sarà ad indicare, anche con semplice lettera, la restituzione delle somme anticipate, oltre interessi, spese e accessori, secondo quanto previsto nel Contratto.
E' altresì facoltà della Banca di ridurre la Linea di Credito o chiedere l'estinzione delle singole anticipazioni concordate in qualsiasi momento a mezzo di lettera raccomandata a.r.
La Banca avrà facoltà di esercitare il diritto di compensazione su qualunque altro credito cedutole dal Cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la Banca stessa a nome del Cliente.
Per effetto dell'esercizio del diritto di recesso o della riduzione della Linea di Credito, cessa immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare, a seconda dei casi, totalmente o parzialmente la Linea di Credito. In ogni caso, le eventuali disposizioni allo scoperto, cioè operazioni che la Banca decidesse di consentire dopo la cessazione del Contratto non comportano il ripristino della Linea di Credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Nel caso in cui il Cliente receda dal presente rapporto, quest'ultimo viene chiuso nel termine massimo di trenta giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del presente Contratto.

Reclami
Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente (e/o la Parte Garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

GLOSSARIO

Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza

	che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva (SDS)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.
Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Fido	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA *(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)*

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA) (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.